



COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO

(Provincia di Cosenza)

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI

Ordinanza n° 44 del 18/11/2014

IL SINDACO

RICHIAMATA la precedente ordinanza n° 86 del 27/10/2009 con la quale si intendeva disciplinare lo smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio di questo Comune;

CONSIDERATO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse al fine di assicurare elevata protezione della salute pubblica e dell'ambiente;

RITENUTO di dovere dare direttive alla cittadinanza in ordine allo smaltimento dei rifiuti urbani anche al fine di rendere più efficace il servizio di raccolta da parte del Comune;

VISTO il D.Lgs 18.8.2000 n° 267;

VISTO il decreto Leg.vo del 3 aprile 2006 n° 152 recante "Norme in materia ambientale" così come modificato ed integrato dal D.lgs.vo n° 4 del 16 gennaio 2008

VISTI in particolare, i seguenti articoli del suddetto d.lgs. n. 152/2006:

- art. 198, che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;

- art. 181, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 18, del d.lgs. n. 4/2008, ove è stabilito che «ai fini di una corretta gestione dei rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale degli stessi, attraverso: a) il riutilizzo, il riciclo o le altre forme di recupero ..»;

- art. 192, il quale prescrive, al comma 1, che «l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati»; e, al comma 2, che «è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee», individuando nei successivi commi 3 e 4 gli obblighi per la violazione ai divieti di cui ai commi 1 e 2 a carico dei trasgressori, tenuti a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo, e affidando al Sindaco la competenza di disporre con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

- articoli da 254 a 263, recanti la disciplina del sistema sanzionatorio in tema di gestione dei rifiuti, ed in particolare gli artt. 255 e 256 che sanzionano l'illecito abbandono o deposito incontrollato di rifiuti;

VISTE le direttive nel settore dei rifiuti solidi urbani e assimilati nel territorio della Regione Calabria – Dipartimento 14 – Settore Ambiente, con le quali si invitano e diffidano i Comuni a porre in essere gli adempimenti necessari per il raggiungimento di una percentuale di RD del 65%

VISTE le direttive e circolari che regolano la materia;

ORDINA

Con effetto immediato, che è fatto obbligo alla cittadinanza di osservare le seguenti disposizioni;

- **a):** il deposito dei rifiuti urbani quali carta e cartone, vetro, alluminio, materiali plastici, pile e farmaci, dovrà essere effettuata direttamente dal produttore o detentore nei seguenti modalità:
 - 1) Nelle zone **GIALLE:** negli appositi contenitori stradali di colore bianco e blu, dislocati nel territorio comunale come indicato al successivo punto 6);
 - 2) Nelle zone **ROSSE:** con sistema “**PORTA A PORTA**” dettagliata nell’apposita guida distribuita agli utenti
- **b): I RIFIUTI INGOMBRANTI** provenienti da attività domestica: (lavatrici, cucine, materassi ecc.), non sono assimilabili a comuni rifiuti urbani per cui è **FATTO ASSOLUTO DIVIETO** di depositarli nei pressi dei cassonetti per i rifiuti urbani o in altri luoghi pubblici o privati; I cittadini che hanno necessità di smaltire tali rifiuti ingombranti, sono obbligati a contattare l’Ufficio Tecnico Comunale che fornirà relativa istruzione per lo smaltimento in conformità alle norme di legge;
- **c):** Il deposito dei rifiuti urbani diversi da quelli indicato ai punti sub a) e b) dovrà avvenire a cura del produttore o detentore, direttamente negli appositi cassonetti o trespole dislocati nel territorio comunale;
- **d):** il servizio di raccolta degli imballaggi secondari e terziari così come definito dal D.lgvo 3 aprile 2006 n° 152 art. 218, sarà effettuato dal Comune direttamente presso i luoghi di produzione degli esercenti le attività produttive, che avranno aderito al progetto di raccolta predisposto dall’Ente, con esclusione dei medi e grossi Centri di Distribuzione.
- Gli esercenti che non intendono aderire al progetto sopra citato, potranno liberamente organizzare la raccolta di tali rifiuti, ai sensi dell’art. 221 del Decreto Legislativo citato, previa dimostrazione delle modalità di smaltimento agli incaricati del Comune che effettuano il controllo.
E’ fatto assoluto divieto agli esercenti che non aderiscono all’iniziativa suddetta, di smaltire gli imballaggi direttamente nei cassonetti della nettezza urbana.

NORME FONDAMENTALI PER CORRETTO SMALTIMENTO (ZONE GIALLE)

- 1): Depositare i rifiuti negli appositi cassonetti in sacchetti ben chiusi nel seguente orario:
 - a): dal 1° novembre al 31 marzo dalle ore 17,00 alle ore 7,00 da lunedì a venerdì;
 - b): dal 1° aprile al 31 ottobre dalle ore 18,00 alle ore 7,00 E’ **PROIBITO** depositare nei cassonetti buste aperte, materiali sfusi e rifiuti in modo non conforme; è consentito smaltire, esclusivamente, l’umido da cucina e i rifiuti urbani non ingombranti o speciali;
- 2): **NON** è consentito depositare, invece, i rifiuti solidi urbani dalle ore 8,00 di sabato alle ore 17,00 di domenica;
- 3): Non è consentito depositare in luoghi diversi qualsiasi forma di rifiuti in quanto inquinanti e preda di animali randagi con effetti antigienici rilevanti;
- 4): Il servizio inerente i rifiuti ingombranti è diretto unicamente agli utenti residenti nel territorio del Comune iscritti al ruolo. Lo smaltimento degli stessi quali: lavatrici, cucine, materassi ecc. **E’ CONSENTITO** presso **L’ISOLA ECOLOGICA** in località **CIMINO**, con deposito settimanale nei giorni:
 - **martedì dalle ore 13,00 alle ore 19,00 – periodo ora legale;**
“ **dalle ore 13,00 alle ore 17,00 – periodo ora solare;**
 - **sabato dalle ore 7,00 alle ore 13,00 – periodo ora solare e legale;**
- 5): Lo smaltimento dei cartoni sarà effettuato **tutti i martedì**. I detentori che hanno aderito alla iniziativa comunale hanno l’obbligo di ridurre gli stessi all’ingombro minimo, tenerli in luogo privato e consegnarli direttamente alla ditta affidataria del servizio. **E’ VIETATO** depositarli in aree pubbliche o private.
- 6): Per lo smaltimento dei materiali plastici, vetrosi, lattine e similari si farà uso esclusivamente dei cassonetti e contenitori utilizzati per la raccolta differenziata nelle **ZONE GIALLE** nelle seguenti località:.

Vittorio Emanuele III – **i**): Via San Francesco – **l**): Piazza Vescovado – **m**): Piazza Selvaggi – **n**): Via della Repubblica – **o**): Via Mons. Castrillo – **p**): Via D. Abruzzi – **r**): Via Papa Giovanni – **s**): Via G. da Fiore - Piazza Manfredi – **t**): Piazzale Rocco Trento
LOCALITA': Valle Sala - Prato – Fraccicco – Miglioria – Colle Lupo – Ghiandaro – Valle Morelli – Maiolungo – Iotta – Copollillo - Tabacchino Filici – Ragapiedi – Cappa Santa –

7): per lo smaltimento di pile e farmaci nei seguenti punti:

CENTRO ABITATO postazioni in :

Piazza Selvaggi di fronte Farmacia Pisani

Via V. Emanuele III di fronte Antica Farmacia

Piazza Umberto Elettrodomestici MEOLI

LOCALITA' SCALO – Piazzale Stazione FFSS; Parafarmacia Mungo – Ferramenta Serra – Centro Commerciale La TORRE

LOCALITA TABACCHINO FILICI -

Nelle ZONE ROSSE "PORTA A PORTA": Località Scalo – Località Galienu – Zona Industriale – Località Cimino – Località Serra d'Asino - Località Cerreto – Località Pianette – Località Follonara – Località Santagata. Secondo il seguente calendario:

Umido: **Lunedì – Giovedì– Sabato**

Carta e cartoni: **Martedì**

Multimariale: **Venerdì**

Secco residuo: **Mercoledì**

7): Qualsiasi rifiuto smaltito in modo diverso dalla norme sopra citate fa incorrere il cittadino a **SANZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO** come esplicitate nella presente ordinanza sindacale di seguito.

SANZIONI:

- I contravventori alle disposizioni contenute nel numero sub 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 155,00 (art. 255 d.lgvo 152/06;
- I contravventori alle disposizioni contenute nel numero sub 4 sono soggetti alla sanzione amministrativa pari a sei volte le somme dovute al CONAI fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. (art. 261 - comma 1 - d.Lgvo 152/06)
- Per le violazioni alla disposizione contenute ai numero sub 2 e sub 3 nonché per l'abbandono dei rifiuti su suolo di cui all'art. 192 d.lgvo 152/06; si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 255 del d.lgvo 152/06 di €. 105,00 a €. 620,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 155,00;

Copia delle presente è trasmessa agli organi di Polizia Locale per la Vigilanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Calabria nei termini di legge.

Responsabile del Procedimento è l'ing. Fabio SCORZO, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

San Marco Argentano, 18 Novembre 2014



IL SINDACO

Virginia MARIOTTI

Virginia Mariotti